*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 144

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 26 maggio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 Un fascicolo L. 200 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Lazio

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **211.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

giustizia costituzionale;
diritto pubblico comparato;
diritto commerciale europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *maggio* 1978
*Registro n.* 50 *Istruzione, foglio n.* 336

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1978, n. **212.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'aero club volovelistico ferrarese.**

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'aero club volovelistico ferrarese.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1978
*Registro n.* 2 *Trasporti, foglio n.* 297

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **213.**

**Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, in Gardone Riviera.**

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, in località Fasano del comune di Gardone Riviera (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *maggio* 1978
*Registro n.* 2 *Trasporti, foglio* 81

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **214.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria de' Liguori, in Roma.**

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice 1° ottobre 1975, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni datate 13 dicembre 1976 e 21 gennaio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria de' Liguori, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *maggio* 1978
*Registro n.* 10 *Interno, foglio n.* 83

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta 11 Geri S.p.a., in Cagliari, ora I.P. - Imballaggi plastici.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta 11 Geri S.p.a., con sede in Cagliari, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 luglio 1977 e 25 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la menzionata ditta ha modificato la propria ragione sociale in I.P. - Imballaggi plastici;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta 11 Geri S.p.a., con sede in Cagliari, ora I. P. - Imballaggi plastici, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(4215)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.
**Proroga a ventotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., con effetto dal 31 dicembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977, 10 marzo 1977, 11 marzo 1977, 12 marzo 1977 e 21 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri quattro mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Incas-Bonna, stabilimento di Livorno, ora Montedil S.p.a., è prolungata a ventotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(4213)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.
**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano.**

MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(4197)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l., in Grassano.**

MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l. di Grassano (Matera), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.L.A. - Industria laterizi affini S.r.l. di Grassano (Matera).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(4198)**

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

**Proroga al 31 ottobre 1975 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), con effetto dal 5 novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1974, 3 gennaio 1975, 13 maggio 1975 e 17 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare al 31 ottobre 1975 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), è prolungata al 31 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(4216)**

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla C. G. Sansoni editore - Nuova S.p.a., in Firenze, già Nuova società editoriale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Nuova società editoriale di Firenze, con effetto dal 26 aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1977 e 3 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la predetta Società ha modificato la propria ragione sociale in « C. G. Sonsoni editore - Nuova S.p.a. »;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C. G. Sansoni editore - Nuova S.p.a. di Firenze, già Nuova società editoriale, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(4212)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), con effetto dal 1° settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1976, 5 marzo 1977 e 11 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salumificio Milano S.p.a., con sede e stabilimento in Besana Brianza (Milano), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(4214)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fedaiodo » 10 fiale × 2 cc della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali ed affini, in Piani di Camporosso.** (Decreto di revoca numero 5122/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1961, con il quale venne registrata al n. 1965 la specialità medicinale denominata « Fedaiodo » nella confezione 10 fiale da 2 cc a nome della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali ed affini, con sede in Piani di Camporosso (Imperia), già sita in Imperia, via Beria, 21, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fedaiodo » nella confezione 10 fiale da 2 cc, registrata al n. 1965 in data 25 agosto 1961 a nome della ditta I.M.E.A. - Industria medicinale ed affini di Piani di Caporosso (Imperia).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(3578)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1978.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della Società ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla Società porcellane Richard-Ginori, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, che ha assunto la gestione degli stabilimenti di Pisa, Livorno, Laveno-Ponte (Varese), Lambrate (Milano), Sesto Fiorentino-Doccia (Firenze) e Chieti della Società ceramica italiana Richard-Ginori, con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 aprile 1977, 23 aprile 1977 e 19 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale, in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi, limitatamente ai lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa, unico interessato da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro delle maestranze;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Pisa della Società ceramica italiana Richard-Ginori, assunto in gestione dalla Società porcellane Richard-Ginori, con sede in Milano, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro*
*del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

*Il Ministro dell'industria, del commercio*
*e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(4218)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1978.

**Iscrizione di quaranticinque varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che rende obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 che istituisce detti registri di varietà, allo scopo di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Considerato che ha norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 60 del 6 gennaio 1978, con la quale il Presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima nella riunione del 21 dicembre 1977 ha deliberato di proporre al Ministero l'iscrizione nei registri di quarantacinque varietà di mais;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà di specie agrarie le seguenti varietà di mais le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione nella riunione del 21 dicembre 1977, sono depositati, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà:

| Denominazione | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|
| *Classe* 200: | |
| Hibridor 231 | Sementala - Bologna |
| *Classe* 300: | |
| Dekalb XL 14 A | Dekalb Italia - Mestre (Venezia) |
| Dekalb Hybridor 343 | Sementala - Bologna |
| Clara | Pioneer Van der Have (Olanda) |
| Flower U 322 | S.I.V.A.M. - Milano |
| Fred | Renk & Sons Co. Inc. Sun Prairio - Wisconsin (USA) |
| Visa 324 | Ets. M. Lesgourgues - Peyreherade (France) |
| Balkan | Institut Za Kukuruz - Zemun (Jugoslavia) |
| RX 29 | Asgrow Italia - Lodi |
| *Classe* 400: | |
| H 754001 | Asgrow Italia - Lodi |
| Dekalb XL 18 | Dekalb Italiana - Mestre (Venezia) |
| Saturno TV 23 S | A.M.I. - Brescia |
| Funk's G 142624 | Ciba Geigy - Origgio (Varese) |
| *Classe* 500: | |
| H 744178 | Asgrow Italia - Lodi |
| Dekalb DF 38 | Dekalb Italiana - Mestre (Venezia) |
| Funk's G 108742 | Ciba Geigy - Origgio (Varese) |
| Hibridor 555 | Sementala - Bologna |
| Hibridor 533 | Sementala - Bologna |
| Hibridor 593 | Sementala - Bologna |
| Kobe Falcon | S.I.V.A.M. - Milano |
| Venus U 356 | S.I.V.A.M. - Milano |
| *Classe* 600: | |
| H 734125 | Asgrow Italia - Lodi |
| Dekalb XL 360 | Dekalb Italiana - Mestre (Venezia) |
| Funk's G Rock W 56 | Ciba Geigy - Origgio (Varese) |
| Hybridor 673 | Sementala - Bologna |
| Alessia | Pioneer Van der Have (Olanda) |
| Asso Record | S.I.V.A.M. - Milano |
| Fully UC 7603 | S.I.V.A.M. - Milano |
| Vic | Renk & Sons Co. Inc. Sun Prairio - Wisconsin (USA) |
| Nickerson 601 | Rothwell Plant Breders Limited - Rothwell (GB) |
| Beta 632 | Prof. A. Brandolini - Bergamo |
| Sombor | Institut Za Kukuruz - Zemun (Jugoslavia) |
| *Classe* 700: | |
| H 734145 | Asgrow Italia - Lodi |
| H 744284 | Asgrow Italia - Lodi |
| Dekalb XL 73 | Dekalb Italiana - Mestre (Venezia) |
| Dekalb XL 79 | Dekalb Italiana - Mestre (Venezia) |
| Dekalb XL 85 | Dekalb Italiana - Mestre (Venezia) |
| Dekalb XL 78 | Dekalb Italiana - Mestre (Venezia) |
| Hybridor 733 TV | Sementala - Bologna |
| Elettra | Pioneer Van der Have (Olanda) |
| Nike Korall U 386 | S.I.V.A.M. - Milano |
| Coloradó | Illinois Foundation Seeds, Inc. Champaign - Illinois (USA) |
| Nickerson 701 | Rothwell Plant Breeders Limited - Rothwell (GB) |
| Gamma 640 | Prof. A. Brandolini - Bergamo |
| Prolin | Institut Za Kukuruz - Zemun (Jugoslavia) |

Roma, addì 21 aprile 1978

*Il Ministro*: MARCORA

(3569)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1978.

**Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1977.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1976, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1977 il contributo capitario di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 23.052 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 15.368 a carico del concedente e di L. 7.684 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3565)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

**Determinazione del contributo per l'assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati per l'anno 1977.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il cotributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finaziamento per l'anno 1977 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1976, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1977;

Decreta:

Per l'anno 1977 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura di L. 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3566)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1978.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(4200)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

**Istituzione di una marca da bollo ad imposta fissa da L. 1.500.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazioni di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 36;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 luglio 1975, concernente la determinazione delle caratteristiche del tipo di carta bollata da L. 700 e l'istituzione delle marche da bollo a imposta fissa da L. 150 e 700;

Considerato che in esecuzione della predetta legge 21 febbraio 1977, n. 36, occorre istituire un nuovo tipo di marca da bollo a imposta fissa da L. 1.500 e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di marca da bollo a imposta fissa nel valore di L. 1.500 (millecinquecento).

Detta marca è stampata in calcografia a due colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm 20×24 e nel formato stampa di mm 17×21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia sullo spazio riservato alla perforazione con un filo di contorno. Essa porta al centro una sagoma ovale, racchiusa in una cornicetta a motivi ornamentali ricorrenti, nella quale è impressa la testa della Dea Roma.

Ai lati due lesene ornate da boccioli di fiore stilizzati. In alto ed alla base, in due formelle rettangolari a tintapiena, spiccano in bianco le leggende « MARCA DA BOLLO » in alto ed in basso il valore « LIRE 1.500 ».

La marca è stampata nei seguenti colori: rosso rubino e viola bruno.

Art. 2.

Le marche di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno ad essere vendute fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

**(4195)**

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4199)**

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calver, in Teverola.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calver di Teverola (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calver di Teverola (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4217)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1978.

**Proroga al 10 maggio 1975 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Elettromeccanica Conato », in Torre Annunziata.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Elettromeccanica Conato » di Torre Annunziata (Napoli, con effetto dall'8 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1975 e 1° ottobre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare al 10 maggio 1975 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Elettromeccanica Conato » di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 10 maggio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4196)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Samab - Salone macchine, accessori industria abbigliamento », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Samab - Salone macchine, accessori industrie abbigliamento », che avrà luogo a Milano dal 16 al 20 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

**(4225)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 11 maggio 1978.

**Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalle isole Maldive.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalle isole Maldive sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4233)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5599, si approva l'atto n. 103138 di rep. del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rulli Giuseppe, nato a Castel Frentano (Chieti) il 23 gennaio 1906, della zona demaniale, facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale di Castel Frentano, estesa mq 670, riportata in catasto alla particella n. 562, del foglio di mappa 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 4.

**(4043)**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5602, si approva l'atto n. 103141 di rep. del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Giovina, nata a Castel Frentano (Chieti) il 10 novembre 1929, della zona demaniale, facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale di Castel Frentano, estesa mq 5330, riportata in catasto alle particelle numeri 580, 898 e 612, del foglio di mappa 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 38.

**(4044)**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5598, si approva l'atto n. 103137 di rep. del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Nicola, nato a Castel Frentano (Chieti) il 12 ottobre 1937, della zona demaniale, facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale di Castel Frentano, estesa mq 350, riportata in catasto alla particella n. 864, del foglio di mappa 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 15.

**(4045)**

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5603, si approva l'atto n. 103142 di rep. del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giambattista Maria, nata a Castel Frentano (Chieti) il 31 marzo 1909, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale di Castel Frentano, estese mq 1500, riportate in catasto alle particelle numeri 356 parte e 901, del foglio di mappa 3 e alla particella n. 775, del foglio di mappa 7 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 65 e 66.

**(4046)**

### Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 2779, si approva l'atto n. 102759 di rep. del 29 marzo 1971, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Grumelli Lorenzo, nato a Cupello (Chieti) il 30 gennaio 1945, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello», in Cupello, estese mq 800, riportate in catasto alle particelle numeri 377 parte e 371, del foglio di mappa 5 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 175/*a* e 176/*a*.

**(4047)**

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 2781, si approva l'atto n. 102761 di rep. del 29 marzo 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Daniele Luigi, nato a Cupello (Chieti) il 2 febbraio 1909, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello», in Cupello, estese mq 2355, riportate in catasto alle particelle numeri 266 parte, 398, 260 parte, 373, del foglio di mappa 5 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 175/*b*, 176/*b*, 179 e 180.

**(4048)**

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 2780, si approva l'atto n. 102760 di rep. del 29 marzo 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Angelo Vincenzo, nato a Cupello (Chieti) il 13 dicembre 1908, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello», in Cupello, estese mq 5900, riportate in catasto alle particelle numeri 12 parte e 13, del foglio di mappa 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 170 e 171/*b*.

**(4049)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'associazione «La San Vincenzo» in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 9 Interno, foglio n. 37, l'associazione «La San Vincenzo», in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Maria Folli.

**(4174)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 9 Interno, foglio n. 36, l'associazione «La San Vincenzo», in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dal defunto sig. Erminio Danovaro.

**(4175)**

### Autorizzazione all'associazione «Pro Senectute» in Luserna S. Giovanni, ad accettare quattro donazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1978, registro n. 7 Interno, foglio n. 197, l'associazione «Pro Senectute», in Luserna S. Giovanni (Torino), è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare quattro donazioni disposte in suo favore dal sacerdote Giovanni Priolo.

**(4176)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mombercelli

Con decreto interministeriale 8 maggio 1978, n. 695, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato poligono di tiro a segno di Mombercelli (Asti), sito nell'omonimo comune, distinto in catasto al foglio n. 10, mappali 93.255.92, della superficie complessiva di mq 7080.

**(4105)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

**Corso dei cambi del 23 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 872,55 | 872,55 | 872,45 | 872,55 | 872,50 | 872,50 | 872,45 | 872,55 | 872,55 | 872,55 |
| Dollaro canadese | 784,30 | 784,30 | 784 — | 784,30 | 784,70 | 784,25 | 784,45 | 784,30 | 784,30 | 784,30 |
| Franco svizzero | 443,50 | 443,50 | 443,40 | 443,50 | 443,35 | 443,45 | 443,25 | 443,50 | 443,50 | 443,50 |
| Corona danese | 152,63 | 152,63 | 152,60 | 152,63 | 152,60 | 152,60 | 152,63 | 152,63 | 152,63 | 152,60 |
| Corona norvegese | 159,56 | 159,56 | 159,60 | 159,56 | 159,50 | 159,55 | 159,53 | 159,56 | 159,56 | 159,55 |
| Corona svedese | 187,06 | 187,06 | 187,20 | 187,06 | 187 — | 187,02 | 187,03 | 187,06 | 187,06 | 187,05 |
| Fiorino olandese | 383,94 | 383,94 | 384 — | 383,94 | 383,90 | 383,90 | 383,80 | 383,94 | 383,94 | 383,94 |
| Franco belga | 26,322 | 26,322 | 26,30 | 26,322 | 26,31 | 26,30 | 26,303 | 26,322 | 26,322 | 26,32 |
| Franco francese | 186,71 | 186,71 | 186,80 | 186,71 | 186,32 | 186,70 | 186,65 | 186,71 | 186,71 | 186,70 |
| Lira sterlina | 1582,05 | 1582,05 | 1581,50 | 1582,05 | 1581,80 | 1582 — | 1581,80 | 1582,05 | 1582,05 | 1582 — |
| Marco germanico | 410,58 | 410,58 | 410,60 | 410,58 | 410,60 | 410,55 | 410,65 | 410,58 | 410,58 | 410,55 |
| Scellino austriaco | 57,16 | 57,16 | 57,18 | 57,16 | 57,14 | 57,15 | 57,15 | 57,16 | 57,16 | 57,15 |
| Escudo portoghese | 19,06 | 19,06 | 19,08 | 19,06 | 19,04 | 19,05 | 19,02 | 19,06 | 19,06 | 19,07 |
| Peseta spagnola | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,71 | 10,70 | 10,731 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| Yen giapponese | 3,817 | 3,817 | 3,83 | 3,817 | 3,815 | 3,80 | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,81 |

**Media dei titoli del 23 maggio 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 72,500 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 95,550 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,625 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,250 |
| » 5 % (Beni esteri) | 96,875 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 86,950 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,350 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 80,775 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,850 |
| » 6 % » » 1971-86 | 77,500 |
| » 6 % » » 1972-87 | 75,575 |
| » 9 % » » 1975-90 | 83,675 |
| » 9 % » » 1976-91 | 82,925 |
| » 10 % » » 1977-92 | 89,500 |
| Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,700 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,450 |
| » » » » 1-10-1979 | 100,975 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 | 96,475 |
| » » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 97,250 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 95,600 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 90,450 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 94,400 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 94,300 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 80,675 |
| » » Pol. 12 % 1- 4-1982 | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 23 maggio 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 872,50 |
| Dollaro canadese | 784,375 |
| Franco svizzero | 443,375 |
| Corona danese | 152,63 |
| Corona norvegese | 159,545 |
| Corona svedese | 187,045 |
| Fiorino olandese | 383,87 |
| Franco belga | 26,312 |
| Franco francese | 186,68 |
| Lira sterlina | 1581,925 |
| Marco germanico | 410,615 |
| Scellino austriaco | 57,155 |
| Escudo portoghese | 19,045 |
| Peseta spagnola | 10,73 |
| Yen giapponese | 3,817 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Modena.**

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 17, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Modena, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1976.

**(4113)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Savona.**

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 15, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Savona, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1976.

**(4112)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Diario della prova d'esame-colloquio del pubblico concorso, per titoli, integrato da colloquio, a posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso della laurea in ingegneria, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari.**

La prova d'esame-colloquio del pubblico concorso, per titoli, integrato da colloquio, a posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale direttivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in possesso della laurea in ingegneria, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1978, n. 240, registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 138, avrà luogo, con inizio alle ore 15,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piazza della Croce Rossa, 1, Roma, a partire dal giorno 22 giugno 1978 per i candidati dei compartimenti di Trieste, Venezia, Cagliari e Torino, nell'ordine; a partire dal giorno 18 settembre per i candidati dei compartimenti di Milano e Verona, nell'ordine.

**(4240)**

## MINISTERO DELLA SANITA

**Elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1976, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica o disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica in base al possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Nuciforo Giuseppe, nato a Catania il 28 maggio 1942.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(4149)**

## OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI RIPATRANSONE

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ripatransone (Ascoli Piceno).

**(1849/S)**

## OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

**(1850/S)**

## OSPEDALE « P. BURRESI » DI POGGIBONSI

**Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

**(1844/S)**

## OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

**Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

**(1845/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI MONCALIERI

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi, ricerche cliniche ed anatomia patologica;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ontopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino).

**(1859/S)**

## ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

**(1847/S)**

## OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

**Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e di ricerche cliniche**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

**(1846/S)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi cliniche;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia;

due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia a rianimazione;

due posti di aiuto del centro di fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto del centro di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pescopagano (Potenza).

**(1857/S)**

# REGIONI

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1977, n. **44**.

**Studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La regione Lazio, al fine di elaborare ed attuare un organico piano di interventi nel campo delle opere portuali di propria competenza e di concorrere alla protezione ed alla difesa anche preventiva delle coste, svolge e promuove studi e ricerche, predispone progetti e realizza opere e lavori, anche a carattere sperimentale, volti a determinare e verificare nel contempo l'efficacia degli interventi e la loro possibilità tecnica di realizzazione e durata.

Nell'ambito della competenza propria e delegata la Regione vigila sugli interventi interessanti la costa ed il bacini imbriferi tributari delle spiaggie laziali, anche allo scopo di prevederne le conseguenze sull'equilibrio costiero o sull'assetto del territorio.

Art. 2.

*Programmi di ricerca e di intervento*

Per conseguire gli obiettivi indicati nel precedente articolo, la giunta regionale, sentiti gli enti e le amministrazioni locali interessati, predispone i programmi di ricerca e di intervento. Questi sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 3.

*Attuazione dei programmi*

Per l'attuazione dei programmi, la Regione si avvale dei propri uffici e, ove occorra, stipulando apposite convensioni, di amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti. La Regione può anche affidare la esecuzione di rilievi, accertamenti tecnici ed indagini a ditte particolarmente specializzate ed attrezzate, previo confronto tecnico ed economico delle offerte.

La Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 può richiedere agli organi ed ai servizi statali collaborazione, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle attività comprese nei programmi.

Per le opere ed i lavori che verranno realizzati dalle competenti amministrazioni statali, la eventuale partecipazione regionale sarà stabilita con apposita convenzione da stipulare tra la Regione e le amministrazioni statali medesime.

Le convenzioni sono stipulate dal presidente della giunta regionale e sono approvate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 4.

*Salvaguardia*

Fino a quando non saranno acquisiti gli studi e le ricerche previsti dalla presente legge, la Regione, tenuto conto della natura e della rilevanza delle opere da realizzare interessanti il litorale, per gli interventi di propria competenza, può disporre che i relativi progetti siano corredati dagli studi necessari per individuare l'influenza che dette opere potrebbero avere sul regime del litorale medesimo.

La Regione può altresì disporre che nell'ambito dei progetti siano previsti gli interventi integrativi necessari per evitare eventuali conseguenze negative sull'equilibrio costiero.

Art. 5.

*Interventi regionali a difesa degli abitati e del litorale*

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di opere di competenza regionale, per la realizzazione di opere poste a difesa degli abitanti la Regione può intervenire fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa di pertinenza degli enti locali, stipulando apposita convenzione, secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Per l'esecuzione di lavori ed opere di difesa del litorale la Regione provvede a propria cura e spesa.

Art. 6.

*Finanziamenti*

Per le finalità previste nella presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1977 la spesa di lire 300 milioni.

Detta spesa è iscritta al cap. 11712 che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: « Studi, indagini ed interventi, anche sperimentali, per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione ».

Ai fini della gestione di cassa al suindicato cap. 11712 è attribuita una dotazione di lire 150 milioni.

All'onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 150 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, dal cap. 22682 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

Nel progetto « Trasporti e viabilità - porti e navigazione interna », codice 1502 del bilancio pluriennale 1977-81, per l'anno 1977 (ulteriori programmi di sviluppo), sono apportate le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

Agli stanziamenti occorrenti negli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 novembre 1977

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 12 *novembre* 1977.

---

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1977, n. **45**.

**Norme per il miglioramento qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonchè per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione con la presente legge si propone di promuovere lo sviluppo della produzione zootecnica, di consentire alle aziende agricole singole ed associate adeguati livelli di reddito e di favorire il miglioramento qualitativo della produzione zootecnica mediante la costituzione di associazioni dei produttori zootecnici, in armonia ed in applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, nonchè di fissare i criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualsiasi uso destinato in armonia con le norme comunitarie e la programmazione regionale e nazionale.

Art. 2.

Le associazioni costituite su iniziativa di produttori agricoli, debbono presentare tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

La dimensione minima territoriale nella quale operano le associazioni viene individuata nei comprensori economico-urbanistici istituiti con legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, e nelle comunità montane.

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tale dimensione viene individuata per zone di produzione a livello intercomunale su decisione della giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare agricoltura.

Le cooperative agricole di produttori zootecnici anche di trasformazione ed i loro consorzi possono essere riconosciuti come associazioni, in applicazione dell'art. 2, penultimo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306. A tali associazioni possono aderire, per la sola attività di associazione, produttori zootecnici del territorio nel quale opera la cooperativa.

Le cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento debbono mantenere la contabilità per l'attività di associazione separata da quella per l'attività di cooperazione.

Gli statuti delle associazioni debbono prevedere per i singoli soci il voto pro-capite; per le cooperative il numero dei voti è dato dal numero degli effettivi soci produttori zootecnici.

Gli statuti debbono altresì prevedere la ripartizione dei seggi col sistema proporzionale garantendo la presenza delle minoranze anche negli organi esecutivi.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge e per il necessario coordinamento delle attività delle associazioni, possono essere costituite associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale per le quali si applica quanto disposto dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306. Per voto proporzionale al numero dei soci si intende un numero di voti che rispecchi la reale entità dell'impresa.

Le associazioni di secondo grado dovranno essere costituite da associazioni di primo grado riconosciute.

Le associazioni di terzo grado dovranno essere costituite da associazioni di secondo grado riconosciute.

Alle associazioni, qualora vengono meno i requisiti previsti nella presente legge, su richiesta del comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, può revocare il riconoscimento di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Alle associazioni dei produttori zootecnici, oltre a quelli previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, e in conformità con le finalità della stessa, sono attribuiti i seguenti compiti:

*a*) proporre alla Regione, sulla base delle indicazioni dei piani comprensoriali e, in assenza di questi, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica ed eventualmente tenendo conto delle stutture pubbliche esistenti, programmi di ristrutturazione, realizzazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, trasformazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;

*b*) promuovere rapporti di collaborazione con gli organismi associativi degli allevatori produttori zootecnici per la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame, la diffusione e il perfezionamento delle tecniche della fecondazione artificiale ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia.

Possono svolgere, inoltre, ogni attività ad esse affidate dalla Regione, mediante specifici provvedimenti, in materia di interventi nella produzione, trasformazione e mercati, nonché di gestione di provvedimenti regionali a sostegno della zootecnia, in armonia con l'istituto della delega di poteri in materia agricola.

Art. 4.

Il comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale.

Di esso fanno parte, con funzioni consultive, oltre ai rappresentanti regionali delle organizzazioni professionali agricole, rappresentanti regionali delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute a livello nazionale e delle associazioni regionali degli allevatori produttori zootecnici.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i coloni miglioratari, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola in forma associata ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

Art. 6.

La giunta regionale, previo accertamento dei requisiti delle associazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze delle associazioni, su proposta dell'assessorato all'agricoltura, delibera il riconoscimento.

L'assessorato all'agricoltura formulerà la proposta sentito il parere delle organizzazioni professionali e cooperative agricole più rappresentative sul piano regionale e delle associazioni già riconosciute nonché della commissione consiliare competente.

Art. 7.

Gli obblighi degli aderenti alle associazioni sono disciplinati da quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 306 dell'8 luglio 1975 e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 8.

Alle spese per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, la cui deliberazione viene sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale all'agricoltura e diviene esecutiva qualora tale approvazione non venga accordata entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Le associazioni dei produttori riconosciute possono beneficiare per le attività di loro competenza, delle provvidenze regionali, statali e comunitarie previste per le cooperative agricole.

La regione Lazio concede alle associazioni di cui alla presente legge in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradulità decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse nonché per le relative spese di raccolta ed analisi dei campioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

La Regione annualmente stabilirà l'entità massima del contributo erogabile a ciascuna associazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti della Comunità economica europea.

Art. 9.

Lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato per la campagna che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per tutto il territorio regionale è determinato secondo la procedura dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, nel seguente modo:

per il latte bovino lo standard merceologico è il seguente:

materia grassa: non inferiore alla percentuale minima prevista dalle norme vigenti (3,2 per cento);

materia proteica: non inferiore al 3 per cento;

densità: 1,029 - 1,034 a 15°C;

acidità: pH tra 6,60 e 6,50 ovvero comportamento normale alla prova dell'alcool - alizarina;

residuo secco magro: non inferiore a 8,5 ovvero punto crioscopico compreso tra —0,54 e —0,56.

Maggiorazioni percentuali sul prezzo base:

0,5 per cento per ogni 0,10 di grasso al di sopra del 3,4 per cento;

1,0 per cento per ogni 0,10 di proteine al di sopra del 3,03 per cento;

2,0 per cento per la refrigerazione;

2,0 per cento per la decolorazione non completa della resazurina da 10° a 37°C;

2,5 per cento per carica microbica totale inferiore a 3.000.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 50.000;

3,0 per cento per carica microbica totale inferiore a 1.500.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 30.000;

3,5 per cento per carica microbica totale inferiore a 500.000 per carica microbica termoresistenti inferiori a 15.000;

0,5 per cento per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC e brucellosi;

0,5 per cento per latte contenente un numero di cellule somatiche inferiori a 300.000 per ml.

Per lo standard merceologico relativo al latte ovino si considerano i seguenti valori:

latte di pecora sarda: materia grassa 60 per cento, peso specifico 1034 - 1036,5;

latte di pecora sopravvissana: materia grassa 8,50 per cento, peso specifico 1036,5 - 1038.

Gli standard per il latte proveniente da greggi di pecora e miste sono compresi mediamente tra i valori indicati per la pecora sarda e per la pecora sopravvissana.

Per lo standard merceologico relativo al latte bufalino si considerano i seguenti valori:

materia grassa: 6,50 per cento.

proteine: 5,60 per cento delle quali 4,30 per cento caseina;

residuo secco magro: 19,40 per cento.

Per ogni linea di grasso in più sul latte ovino e bufalino sara praticato un aumento sul prezzo base dello 1,0 per cento.

La regione Lazio, sentito il parere, delle parti contraenti, può determinare con proprie leggi, per le successive campagne, variazioni dello standard merceologico e delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306; apportare modifiche alle norme tecniche di determinazione delle caratteristiche del latte, di cui al successivo art. 11, nonché adeguare le disposizioni della presente legge alle norme che saranno emanate dallo Stato qualora venisse adottato il progetto di regolamento del consiglio delle Comunità europee relativo alle associazioni dei produttori.

Art. 10.

Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte possono essere espletate concordemente dalle parti contraenti presso i seguenti laboratori: i laboratori delle università degli studi o degli istituti zooprofilattici, nonché i laboratori degli istituti sperimentali lattiero-caseari ed ogni altro laboratorio abilitato per l'espletamento delle analisi nel campo lattiero-caseario.

I laboratori indicati debbono essere dotati di attrezzature adeguate e personale idoneo all'espletamento delle analisi relative ad un elevato numero di campioni; il responsabile del laboratorio prescelto deve essere persona abilitata al rilascio dei certificati di analisi.

L'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti è demandato ai servizi regionali competenti.

Le parti hanno facoltà di seguire con propri rappresentanti l'espletamento degli accertamenti analitici e chiedere eventualmente il doppio campionamento nel successivo prelievo. In tal caso l'esame del secondo campione sarà effettuato da un diverso laboratorio scelto dal comune accordo dalle parti o, in difetto di tale accordo, dall'assessorato all'agricoltura.

Art. 11.

Nell'attuazione degli accertamenti per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:

i metodi ufficiali F.I.L., in assenza di metodiche ufficiali italiane, saranno scelti in via preferenziale per l'esecuzione degli accertamenti, ovvero come riferimento per la taratura degli apparecchi destinati all'espletamento di grandi serie di analisi. In via subordinata potranno essere scelti metodi ufficiali dettati da altre organizzazioni nazionali ed internazionali;

i laboratori di cui all'art. 10 comunicheranno alla giunta regionale le tecniche e le apparecchiature che intendono adottare per l'espletamento delle analisi;

le condizioni sanitarie sono accertate mediante le attestazioni di allevamento indenne rilasciate, a norma delle leggi vigenti, dai servizi sanitari competenti per territorio;

i campioni, non inferiori a due in ciascun trimestre, dovranno essere rappresentativi delle effettive caratteristiche del latte, prelevati da personale abilitato del laboratorio che esegue i controlli, salvo diverso accordo tra le parti, immessi in contenitori che possono essere chiusi ermeticamente e condizionati in modo da evitare variazioni dei requisiti da analizzare;

per quanto attiene la determinazione del valore batteriologico deve essere adottato ogni accorgimento atto ad ovviare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi rispetto alla effettiva carica microbica del campione;

la valutazione del valore batteriologico viene effettuata in assenza di attività inibenti la crescita e il metabolismo della microflora, tenendo conto della destinazione del latte.

La organizzazione e la realizzazione della raccolta dei campioni e le relative analisi sono affidate alle associazioni dei produttori, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 12.

Per gli interventi di cui al precedente art. 8, terzo comma, è autorizzata una spesa di L. 200.000.000 che viene iscritta nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 al capitolo di nuova istituzione n. 26.21.45 con la seguente denominazione:

contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni dei produttori zootecnici, per l'attuazione dei progammi, per la trasformazione e/o riqualificazione del personale dirigente, nonché per le relative spese di raccolta ed analisi dei campioni del latte.

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello staziamento del cap. 17.27.53 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi, si provvederà alla spesa medesima mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione delle spese dotato dello stanziamento di L. 200.000.000.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 novembre 1977

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 novembre 1977.*

**(3929)**

---

## LEGGE REGIONALE 28 novembre 1977, n. 46.
**Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Nell'ambito della politica diretta al riequilibrio territoriale, allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali interessate, la regione Lazio con la presente legge, in ottemperanza all'art. 45 dello statuto, detta norme per l'istituzione di parchi e di riserve al fine di conservare le risorse naturali, di difendere il paesaggio e l'ambiente e di concorrere alla corretta fruizione del territorio per gli scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali.

L'istituzione dei parchi e delle riserve è finalizzata alla formazione di un sistema che costituisce parte integrante del quadro di riferimento territoriale regionale, di cui all'art. 6, comma terzo, lettere *a*), *b*), e *c*) del documento per la deliberazione programmatica sull'assetto del territorio regionale pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1974.

Art. 2.

*Individuazione dei parchi regionali e delle riserve naturali*

La Regione individuerà i parchi e le riserve:

*a*) secondo le disposizioni dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

*b*) sulla base della « cartografia delle aree di particolare valore naturalistico », pubblicato dalla regione Lazio quale aggiornamento ed integrazione della « carta dei biotopi » del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dei lavori pubblici;

c) sulla base di studi o proposte effettuati dai comprensori economico-urbanistici, dalle comunità montane, dai comuni;

d) sulla base di studi o proposte effettuati dal Consiglio nazionale delle ricerche, da istituti universitari, da enti e associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione;

e) sulla base di studi o proposte effettuate dall'ufficio regionale per i parchi e riserve di cui al successivo art. 12.

Art. 3.

*Classificazione dei parchi regionali*

I parchi regionali sono istituiti su ambiti territoriali omogenei, di rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale.

In considerazione del loro rapporto con le aree urbanizzate essi sono distinti in:

a) parchi naturali;

b) parchi sub-urbani;

c) parchi urbani.

Art. 4.

*Classificazione delle riserve*

Le riserve sono istituite su ambiti territoriali di varia estensione, al fine di conservarne e valorizzarne le specifiche caratteristiche di interesse naturalistico o scientifico.

Le riserve possono essere identificate anche in un singolo ecotopo o parte di esso e sono distinte in:

a) riserve integrali: nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di organismi pubblici;

b) riserve orientate: nelle quali sono ammessi solamente interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quegli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati;

c) riserve parziali: istituite per la finalità specifica ed allo scopo di valorizzare e conservare aspetti vegetazionali, floristici, faunistici, geologici, geomorfologici, speleogici, paleontologici, paesistici ed altri;

d) riserve genetiche: istituite allo scopo di conservare il patrimonio genetico animale e/o vegetazionale della Regione. Le riserve genetiche possono essere istituite con apposita delimitazione e normativa di tutela anche nell'ambito delle riserve di cui ai punti precedenti.

Art. 5.

*Monumenti naturali*

Oggetti di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati monumento naturale e sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro tutela.

Il vincolo è apposto con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dei soggetti di cui all'art. 2, lettere c), d), e) e sentite le competenti commissioni consiliari.

Il decreto di vincolo è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso è trascritto, su richiesta del presidente della giunta regionale, nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Per la conservazione, integrità e sicurezza degli oggetti sottoposti a vincolo si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 6.

*Istituzioni dei parchi e delle riserve*

I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.

Le leggi istitutive debbono stabilire:

a) la perimetrazione;

b) la classificazione;

c) il tipo di gestione ed i soggetti ad essa preposti;

d) la previsione di spesa per l'attuazione e gestione e le modalità di erogazione dei finanziamenti annuali;

e) le norme di tutela e di uso del suolo;

f) le direttive ed i tempi, nel caso di un parco naturale, per l'elaborazione del piano di assetto e del programma di attuazione;

g) le norme di salvaguardia;

h) le direttive, nel caso di una riserva, per la valorizzazione ed utilizzazione e le norme urbanistiche necessarie.

Art. 7.

*Elaborazione ed adozione del piano di assetto e del programma di attuazione*

Entro il termine fissato dalla legge istitutiva del parco dovrà essere approntato ed adottato da parte dell'ente preposto alla gestione, che potrà avvalersi anche della collaborazione dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve di cui al successivo art. 12, il piano di assetto ed il programma di attuazione.

La legge istitutiva può prevedere che il termine di cui al primo comma possa essere prorogato in casi di motivata necessità.

In caso di inadempienza la giunta regionale, sollecitato l'ente gestore e sentite le competenti commissioni consiliari, affida l'elaborazione del piano di assetto e del programma di attuazione all'ufficio regionale per i parchi e le riserve.

Il piano di assetto ed il programma di attuazione vengono approvati secondo le procedure previste dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, art. 11 e seguenti.

Art. 8.

*Contenuti dei piani di assetto dei parchi regionali*

I piani di assetto dei parchi si configurano come i piani urbanistici comprensoriali, di cui all'art. 11 e seguenti della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71.

I piani di assetto prevedono l'articolazione e l'uso del territorio secondo:

a) le caratteristiche naturali da proteggere e valorizzare;

b) l'utilizzazione delle risorse compatibili con le finalità del parco;

c) i diversi gradi e tipi di accessibilità;

d) le eventuali zone di riserva, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Il programma di attuazione deve provvedere:

a) i tempi, i modi ed i costi di attuazione del piano di assetto;

b) gli eventuali stralci di attuazione prioritaria;

c) il piano finanziario;

d) le forme ed i mezzi di incentivazione e disincentivazione delle attività economiche in armonia con le finalità del parco e con la salvaguardia degli interessi delle comunità insediate.

Il piano di assetto è assunto dall'interno dei piani territoriali di coordinamento dei comprensori nei quali ricade il territorio del parco.

I piani di assetto definiscono gli ambiti territoriali sottoposti ad intervento diretto dell'ente gestore mediante piani attuativi.

I piani attuativi hanno natura di piano particolareggiato ai sensi della vigente legge urbanistica; sono adottati dal consiglio dell'ente preposto alla gestione del parco, sono soggetti a pubblicazione nei comuni il cui territorio è interessato dal piano attuativo e sono approvati dal consiglio dell'ente preposto alla gestione del parco per delega della Regione, che viene conferita con la presente legge e che deve essere esercitata con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74.

Art. 9.

*Regolamento dei parchi e delle riserve*

Entro il termine di mesi sei dall'approvazione del piano di assetto e del programma di attuazione del parco e dall'istituzione della riserva, dovrà essere predisposto, da parte dei soggetti che ne cureranno la gestione, il regolamento di attuazione.

Il regolamento disciplina le attività e l'uso delle risorse naturali nel territorio del parco e della riserva ed è lo strumento per raggiungere gli obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo previsti dal piano, nello spirito della presente legge.

In particolare, il regolamento disciplina:

a) l'esercizio della caccia e della pesca;

b) le eventuali modificazioni del regime delle acque, ferme restando le attribuzioni di carattere statale previste dagli articoli 89, 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;

d) le eventuali costruzioni di opere o manufatti di qualsiasi genere;

e) lo svolgimento delle attività previste dal piano di assetto;

f) l'afflusso e la circolazione del pubblico;

g) la tutela della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi.

Il regolamento è approvato dalla giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari.

Art. 10.

*Gestione dei parchi e delle riserve*

La gestione dei parchi e delle riserve è affidata agli enti locali e ai comprensori o alle comunità montane o ad un consorzio fra i suddetti enti locali.

Gli organismi preposti alla gestione potranno avvalersi della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, nel quale sia assicurata la presenza di:

un esperto in discipline ambientali e gestione delle risorse naturali nominato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

un botanico, un geologo, uno zoologo nominati dall'università degli studi;

un esperto in problemi di silvicoltura ed ecologia forestale;

tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche presenti a livello regionale.

Art. 11.

*Riserve e parchi di carattere interregionale*

La regione Lazio può partecipare all'istituzione di riserve e parchi interregionali, secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Nel caso di una riserva o di un parco di carattere interregionale il piano di assetto ed il regolamento di attuazione dovranno essere approvati di comune accordo tra le regioni interessate.

Fino a che non si realizzi l'accordo di cui al comma precedente, la regione Lazio stabilisce norme transitorie di salvaguardia per il territorio di sua competenza.

Art. 12.

*Istituzione dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve*

E' istituito l'ufficio regionale dei parchi e delle riserve.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale concernente l'ordinamento e la struttura degli uffici regionali, l'ufficio dei parchi è alle dipendenze della presidenza della giunta regionale.

Sono compiti dell'ufficio, tra l'altro:

*a)* l'elaborazione di studi propedeutici all'istituzione e gestione di parchi e riserve;

*b)* la proposta per l'individuazione delle aree di cui all'art. 2;

*c)* la proposta del piano dei parchi e delle riserve di cui al successivo art. 18;

*d)* l'assistenza agli enti di cui all'art. 10 nell'elaborazione dei piani di assetto e dei programmi di attuazione dei parchi e delle riserve;

*e)* la proposta di direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali in materia di parchi e riserve;

*f)* la proposta per la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale della regione Lazio;

*g)* l'elaborazione di programmi di formazione del personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve;

*h)* la stesura di una relazione annuale da sottoporre alle competenti commissioni consiliari, sulla base delle relazioni trasmesse dagli enti di cui all'art. 10, secondo le modalità che verranno indicate nelle leggi istitutive dei parchi e delle riserve.

La giunta regionale potrà stabilire che l'ufficio parchi si avvalga per l'assorbimento dei compiti sopra indicati della collaborazione di istituti scientifici e di ricerca pubblici, di enti ed associazioni culturali e naturalistiche.

Art. 13.

*Espropri ed acquisizioni*

Per le finalità della presente legge può essere disposta l'imposizione di servitù o l'espropriazione di immobili compresi nel perimetro del parco o della riserva.

L'imposizione di servitù e le espropriazioni sono richieste dagli organismi preposti alla gestione del parco o della riserva e sono disposte dalla Regione, secondo le norme della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Le opere e le acquisizioni occorrenti per l'esecuzione dei piani di assetto e dei relativi piani di attuazione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 14.

*Adeguamento degli strumenti urbanistici*

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 7 della presente legge, i comuni interessati adeguano i loro strumenti urbanistici alle prescrizioni del piano stesso.

In caso di inadempienza la Regione nomina un commissario *ad acta* per i relativi adempimenti a spese dei comuni interessati.

La normativa si estende ad enti pubblici che dispongono di piani territoriali o di programmi di attività o di opere che abbiano attinenza al territorio del parco o della riserva naturale.

Le concessioni edilizie richieste all'interno di un territorio di un parco sono rilasciate sentito il parere dell'ente gestore del parco stesso che è tenuto a pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni.

Art. 15.

*Violazione e sanzioni*

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di assetto del parco o delle norme stabilite per la riserva, ovvero delle norme di salvaguardia, restando impregiudicate tutte le sanzioni penali ed amministrative comminabili ai sensi delle leggi in vigore, il sindaco del comune nel cui territorio è avvenuta la violazione è tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, secondo comma, e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Sono considerati solidalmente responsabili per le spese il committente, il direttore dei lavori o chi ne cura l'esecuzione.

La competenza è attribuita al presidente della giunta regionale; si procede secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

Per ogni violazione delle prescrizioni stabilite per effetto della presente legge e delle leggi istitutive dei parchi e delle riserve si applicano per quanto riguarda l'attribuzione al sindaco della vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi della Regione nonchè per la sospensione dei lavori, la rimessa in pristino e in genere il regime sanzionatorio, le medesime norme e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti per le violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie.

Art. 16

*Sanzioni pecuniarie*

Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite per effetto della presente legge e delle leggi istitutive dei parchi e delle riserve è soggetta ad una sanzione pecuniaria da L. 10.000 a L. 5.000.000.

La sanzione è raddoppiata se il contravventore incorre in una contravvenzione della medesima specie nel corso di cinque anni.

Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti nel presente articolo, ovvero possono demandare tale previsione a successivi regolamenti.

Art. 17.

*Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e loro devoluzione*

Le violazioni di cui al precedente articolo sono constatate mediante processo verbale degli organi del soggetto gestore del parco o della riserva e dai loro agenti giurati, dal sindaco del comune in cui è avvenuto il fatto e da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Il verbale deve contenere l'invito al contravventore a far pervenire al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni nel termine di quindici giorni e, quando non possa essere contestato personalmente, viene notificato in via amministrativa.

Decorso il termine assegnato al contravventore per le proprie osservazioni, il presidente della giunta regionale emette decreto con il quale, ove non ritenga fondate le discolpe del contravventore, gli ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa che provvede a liquidare secondo la gravità della violazione, tra il minimo e il massimo consentito.

L'ingiunzione fissa al contravventore il termine di trenta giorni dalla notifica per provvedere al pagamento. Il presidente della giunta regionale, se trattasi di violazione non avente una particolare gravità, può stabilire che la somma da pagare sia ridotta alla metà di quella irrogata (semprechè l'importo non risulti inferiore al minimo) ove il pagamento intervenga nel termine prefissato.

Il decreto del presidente della giunta regionale è notificato al contravventore, e, decorso il termine stabilito per il pagamento, viene inoltrato per l'esecutività.

Contro il decreto del presidente della giunta regionale è ammessa l'impugnativa avanti al giudice competente.

Con le leggi istitutive dei parchi e delle riserve possono essere previste per talune violazioni norme particolari di procedura e modalità di conciliazione immediata.

L'importo delle sanzioni pecuniarie e delle relative conciliazioni è devoluto ad uno speciale fondo regionale destinato all'istituzione e gestione dei parchi e delle riserve regionali.

A tal fine vengono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli in entrata e in uscita.

Art. 18.

*Norme finali*

Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa consultazione con gli enti locali interessati e con le componenti produttive, economiche, culturali, scientifiche e con le organizzazioni sindacali operanti nell'ambito del territorio, definisce un piano dei parchi e delle riserve che si prevede di istituire, i tempi della loro realizzazione ed i programmi per il relativo finanziamento e stabilisce le norme di salvaguardia per la tutela dei beni naturali nei territori interessati. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale e diviene parte integrante del quadro di riferimento territoriale regionale.

Art. 19.

*Finanziamento del piano dei parchi e delle riserve*

Le spese inerenti alla definizione del piano dei parchi e delle riserve, di cui al precedente art. 18, graveranno sullo stanziamento iscritto al cap. 10238 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 che offre sufficiente disponibilità.

Le spese inerenti alla realizzazione del piano dei parchi e delle riserve saranno quantificate con le leggi regionali istitutive dei parchi e delle riserve di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 20.

*Norme transitorie*

Fino all'approvazione del piano dei parchi e delle riserve di cui all'art. 18, singoli parchi o riserve potranno essere istituite con apposita legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 novembre 1977

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 novembre 1977.*

**(3930)**

---

## LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1977, n. 47.

**Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus per l'anno 1977.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e per l'ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l'erogazione per l'anno 1977 — a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ed entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 3 della presente legge — di contributi straordinari corrispondenti alla complessiva spesa occorrente per l'acquisto e per l'immatricolazione, da parte del consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica.

Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all'esercizio delle autolinee extraurbane nel Lazio e dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

La liquidazione, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge è disposta dalla giunta regionale:

*a*) quanto ad una quota non superiore al venti per cento dell'ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sarà inoltrata dal consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall'assemblea consortile in merito al tipo ed al numero dei veicoli oggetto della fornitura, al costo complessivo della fornitura stessa comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di immatricolazione, alle ditte fornitrici nonchè recanti la espressa dichiarazione della rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente art. 1;

*b*) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del consorzio, della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento della fornitura degli autobus nonchè la disponibilità degli autobus stessi ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 5.270.574.000, si fa fronte con l'apposito stanziamento di cui al cap. 21842 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1977.

L'onere predetto rientra nel progetto «Trasporti e viabilità — trasporti regionali» codice 1503, iscritto nel bilancio pluriennale per l'anno 1977.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, quarto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 dicembre 1977

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 dicembre 1977.*

**(3931)**

---

## LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1977, n. 48.

**Disciplina del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero delle spese sanitarie anticipate dalla Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie erogate agli aventi diritto per fatti imputabili a terzi, sono a carico dei responsabili, ovvero dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

I soggetti predetti sono tenuti al rimborso nei confronti della Regione delle spese sostenute dagli organismi preposti all'assistenza sanitaria, calcolate, a seconda del regime di assistenza fruito, nei modi stabiliti dalla normativa regionale.

Art. 2.

L'ente ospedaliero deve sollecitamente comunicare ai terzi responsabili ed agli altri soggetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 l'avvenuto ricovero dell'assistito e, all'atto della sua dimissione, l'ammontare delle spese relative alla spedalizzazione.

L'ente medesimo provvede direttamente all'introito delle somme corrisposte da coloro che sono tenuti al rimborso nell'apposito capitolo di bilancio e ne dà comunicazione alla Regione affinché ne venga tenuto conto in sede di erogazione delle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ad esso spettante ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1975, n. 8.

Nei casi in cui non risulti possibile il normale recupero del credito l'ente ospedaliero provvede a trasmettere l'intera documentazione alla Regione, al fine dell'espletamento delle procedure amministrative necessarie per la definizione della vertenza, ovvero dell'esercizio dell'azione giudiziaria a norma di legge.

Art. 3.

Gli istituti o case di cura private convenzionate, nei casi di ricovero determinati da fatti imputabili a terzi, devono sollecitamente comunicare alla Regione ogni elemento di conoscenza e di giudizio in loro possesso, nonché l'ammontare delle spese di degenza, ai fini dell'esercizio del diritto di surroga o di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.

Le circoscrizioni comunali, gli uffici dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari, dei medici condotti, e in genere, i servizi tenuti al rilascio delle autorizzazioni, per i ricoveri in regime di assistenza diretta o indiretta, devono, nei casi di presumibile responsabilità di terzi, rilevare le circostanze che determinano il ricovero e darne notizia alla struttura regionale di cui al successivo art. 7, per gli adempimenti di competenza.

Art. 4.

Su istanza di coloro che sono tenuti al rimborso delle spese sanitarie la giunta regionale, tenuto conto della relazione dell'apposita struttura regionale di cui al successivo art. 7, nonché del parere espresso dall'ufficio legale regionale, può autorizzare la transazione sul credito stesso, salvo che il terzo responsabile abbia anche parzialmente risarcito il danno all'avente diritto o la lite con quest'ultimo si sia conclusa in senso a lui favorevole con sentenza passata in giudicato.

Qualora il danneggiato abbia, con il suo comportamento, recato pregiudizio al diritto di credito della Regione, spetta a quest'ultima nei confronti del medesimo il diritto di ripetere le somme corrispondenti alla spesa sostenuta.

La Regione può stipulare con l'assicuratore o con l'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 5.

Le somme introitate dalla Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti affluiscono al cap. 905 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Tali somme vengono destinate esclusivamente al finanziamento di capitoli di spesa compresi nella sezione 12ª del bilancio regionale, concernente la gestione del fondo regionale ospedaliero.

Le somme accessorie introitate nell'esercizio del diritto di surroga o di rivalsa di cui alla presente legge affluiscono al fondo di cui all'art. 76, terzo comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Art. 6.

L'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, viene esercitata direttamente dall'ente ospedaliero interessato al recupero delle somme.

Il medesimo può avvalersi della particolare procedura prevista dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580. In tal caso il visto di esecutorietà viene apposto dal presidente della giunta regionale o, su sua delega, dall'assessore regionale alla sanità.

Qualora l'esperita azione di rivalsa abbia esito negativo o, per obiettive valutazioni, non risulti opportuno esercitarla, spetta al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero la adozione dei provvedimenti al riguardo.

Art. 7.

Le attività istruttorie e di definizione amministrativa, nonché quelle di coordinamento e di vigilanza, inerenti all'esercizio del diritto di surroga e di rivalsa disciplinato dalla presente legge, sono esercitate dall'apposita struttura regionale competente in materia di contenzioso amministrativo.

Art. 8.

L'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1975 n. 15, è abrogato.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 dicembre 1977

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 dicembre 1977.*

---

**LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1977, n. 49.**

**Adeguamento del contributo nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del consorzio della bonificazione pontina.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 10 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo, previsto dall'art. 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed adeguato con la legge 28 marzo 1968, n. 372, per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina, è fissato, per l'anno 1977 e 1978, in lire 250 milioni annui.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 11941 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1977 che reca sufficiente disponibilità.

Per l'anno 1978 si provvederà mediante apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione regionale relativo all'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 dicembre 1977

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 dicembre 1977.*

**(3932)**

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 del 30 dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua publicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 gennaio 1978

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 gennaio* 1978.

**(3933)**

---

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 2.

**Integrazione della legge regionale del 9 agosto 1976, n. 40.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Alla legge regionale n. 40 del 9 agosto 1976, composta da n. 7 articoli viene aggiunto il seguente articolo:

Art. 8.

Per tutti gli interventi relativi allo sviluppo nel settore forestale previsti dalla presente legge e che verranno eseguiti in economia dagli ispettorati forestali, è autorizzata l'apertura di credito a favore dei funzionari delegati dei predetti ispettorati per l'importo complessivo previsto da ogni singolo progetto esecutivo predisposto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 gennaio 1978

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 gennaio* 1978.

**(3934)**

---

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1978, n. 3.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, avente per oggetto: « Istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 10 febbraio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

All'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, è aggiunta la seguente lettera:

« *n*) le proposte di demolizione di opere o di parte di esse eseguite in violazione delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della stessa legge, nonché i progetti di adeguamento concernenti la esecuzione di modifiche idonee a rendere le opere conformi alle norme stesse ».

**Art. 2.**

Le lettere *f*) e *h*) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, sono sostituite dalle seguenti:

« *f*) dal soprintendente archeologico o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale;

*h*) dal soprintendente scolastico interregionale o da un funzionario da lui delegato; ».

**Art. 3.**

Le lettere *i*) ed *l*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, sono sostituite dalle seguenti:

« *i*) dal soprintendente archeologico o da un funzionario da lui delegato, limitatamente agli affari rientranti nella sua competenza territoriale;

*l*) dal soprintendente scolastico interregionale, limitatamente alla trattazione degli affari attinenti all'edilizia scolastica; ».

**Art. 4.**

All'art. 15 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui le modifiche da apportare al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione non rientrino fra quelle previste dal primo comma del presente articolo lo strumento urbanistico viene restituito al comune interessato nei confronti del quale trovano applicazione le disposizioni contenute nel terzultimo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

**Art. 5.**

La lettera *c*) dell'art. 19 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, è sostituita dalla seguente:

« *c*) i progetti indicati alla lettera *b*) del precedente art. 3 fino all'importo di lire 300 milioni sempre che ne sia stata fatta richiesta nonché i progetti indicati nelle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo fino all'importo di lire 300 milioni; ».

**Art. 6.**

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Il comitato tecnico consultivo regionale è in ogni caso competente ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, del comitato regionale per l'edilizia scolastica e delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica, della sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici del Lazio, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità e, salvo quanto previsto al precedente art. 19, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, nonché quelli di qualsiasi altro organo consultivo, individuale o collegiale, avente sede presso qualsiasi amministrazione generale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate alla Regione ».

**Art. 7.**

Nella legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente art. 20-*bis*:

« Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 trovano applicazione dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto del presidente della giunta regionale che costituisce il comitato tecnico consultivo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1978

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1978.*

---

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1978, n. 4.

**Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, concernente: « Riorganizzazione funzionale dei servizi socio-sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della città di Roma ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo capoverso dell'art 9 le parole « Entro un anno dall'approvazione della presente legge » sono sostituite con le parole « Entro i termini di cui al primo comma del successivo art. 12».

La lettera *f*) dell'art. 9 è così sostituita:

« *f*) Aggregazione dell'ospedale specializzato provinciale per la ostetricia e la ginecologia - Istituto materno Regina Elena, con l'ospedale polispecialistico provinciale Nuovo Regina Margherita, nonché con l'annesso istituto di cura per le malattie della senescenza Carlo Scotti, e con l'ospedale provinciale specializzato per la pediatria La Scarpetta, dipendenti dall'ente ospedaliero Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS.

I predetti ospedali vengono unificati; l'ente ospedaliero "Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS" assume la denominazione di "Ente ospedaliero Roma-Centro".

Alla lettera g) dell'art. 9 le parole: "A tal fine, l'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma viene fuso con l'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma. L'ente risultante dalla fusione assume la denominazione di Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma », sono sostituite con le parole: "A tal fine, l'ente ospedaliero ospedale oftalmico di Roma viene incorporato nell'ente ospedaliero Pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma il quale mantiene la propria denominazione" ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 11 è così sostituito: « Il completamento dei nuovi ospedali di S. Eugenio e di S. Andrea, la costruzione dei nuovi ospedali di Ostia e Pietralata, la ristrutturazione ad uso ospedaliero degli immobili di proprietà degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e protezione sociale - IRASPS, siti in Roma, rispettivamente in via della Bufalotta e sul lungomare Paolo Toscanelli (Ostia) sono gestiti in forma centralizzata, a norma del successivo art. 21 ».

Art. 3.

Il secondo e terzo comma dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale di ruolo che non possa essere inquadrato nella pianta organica è collocato in appositi ruoli transitori ad esaurimento e va ad occupare, nell'ordine delle graduatorie di cui al primo comma, i posti che si rendano successivamente disponibili, nelle rispettive qualifiche, nei ruoli degli enti ospedalieri indicati al precedente art. 9. Gli enti ospedalieri stessi non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni fino a quando vi sia disponibilità di personale di corrispondente qualifica nei predetti ruoli transitori ad esaurimento.

Il personale indicato al precedente comma è utilizzato nei servizi socio-sanitari della città di Roma ».

Art. 4.

All'art. 20, penultimo comma, le parole « Entro il 31 dicembre 1977 » sono soppresse.

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 21 sono soppresse le parole: « promuovendo eventualmente forme di associazione consortile »

Il secondo comma dell'art 21 è così sostituito:

« Allo stesso scopo il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può disporre unioni obbligatorie di acquisto e di gestione a norma dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1977, n. 37 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1978

SANTARELLI

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1978.*

**(3935)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781440)